

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 17 del 28 Aprile 2015

1. MEDIACONCILIAZIONE - Il Consiglio di Stato ripristina il pagamento delle spese di avvio

Il Consiglio di Stato, con **ordinanza del 22 aprile 2015, n. 1694**, nel sospendere parzialmente l'esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 1351 del 23 gennaio 2015, ha affermato che **sono dovute, per il primo incontro di mediazione, le spese di avvio e le spese vive documentate**.

Pertanto, **a decorrere dal 22 aprile 2015**, conformemente all'ordinanza del Consiglio di Stato, i Servizi di Conciliazione chiederanno le spese di avvio e le spese vive documentate per lo svolgimento del primo incontro, anche qualora lo stesso si concluda con esito negativo.

Ai sensi dell'art. 16, comma 2 e 9 del D.M. n. 180/2010, le spese di avvio ammontano a euro 40,00 (+IVA al 22%) per le liti di valore fino a euro 250,00 e di euro 80,00 (+IVA al 22%) per quelle di valore superiore.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza del Consiglio di Stato clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del Ministero della Giustizia dedicato alla Mediazione civile clicca qui.](#)

2. ARTIGIANI E COMMERCianti - Disponibili i modelli F24 precompilati - Messaggio dell'INPS

Facendo seguito alla Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015 avente ad oggetto "*La contribuzione dovuta per l'anno 2015 dagli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali*", l'INPS, con il **messaggio n. 2776 del 22 aprile 2015**, comunica che è stata ultimata l'elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione previdenziale per l'anno 2015.

A seguito della presente imposizione contributiva sono stati predisposti i **modelli F24 necessari per il versamento della contribuzione** dovuta secondo le disposizioni di cui alla citata Circolare n. 26/2015.

I modelli F24 sono disponibili in versione precompilata nel **Cassetto Previdenziale** per Artigiani e Commercianti alla sezione "*Posizione assicurativa – Dati del modello F24*" dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

E' previsto l'invio di *email di alert* ai titolari di posizione assicurativa, ovvero loro intermediari delegati, per i quali si è in possesso di recapito email.

L'INPS precisa, infine, che, attraverso i servizi disponibili online nel Cassetto citato, è possibile presentare la dichiarazione prevista per l'adesione al regime contributivo agevolato di cui alla ex art 1, commi 76-84 L. n. 190/2014.

L'accesso ai Servizi del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti avviene, come di consueto, tramite PIN del soggetto titolare di posizione contributiva, ovvero di un suo intermediario in possesso di delega in corso di validità.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio dell'INPS clicca qui.](#)

3. DIRITTI DEI CONSUMATORI - Pubblicato il nuovo regolamento dell'AGCM in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, il testo della **delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) 1° aprile 2015, n. 25411**, recante "*Approvazione del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*".

Il presente regolamento si applica ai procedimenti dell'Autorità in materia di **pubblicità ingannevole e comparativa**, di **pratiche commerciali scorrette**, di violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, di violazioni del divieto di discriminazioni, nonché di **clausole vessatorie**.

Il provvedimento, che **entra in vigore il prossimo 8 maggio 2015**, disciplina tutte le fasi della procedura, dall'istanza di intervento (art. 4), alla fase pre-istruttoria (art. 5), all'avvio dell'istruttoria (art. 6) fino alla conclusione del procedimento, che dovrà concludersi entro 120 giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio (prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora sia necessario acquisire il preventivo parere dell'AGCOM) (art. 7).

Il regolamento si compone di venticinque articoli, suddivisi in cinque Titoli, e disciplina nel dettaglio lo svolgimento delle **procedure istruttorie**.

All'esito dell'istruttoria, l'Autorità delibera l'adozione di uno dei seguenti **provvedimenti finali**:

- a) **decisione di non ingannevolezza/illiceità** del messaggio pubblicitario ovvero di non scorrettezza della pratica commerciale o di chiusura del procedimento per insufficienza degli elementi probatori;
- b) **decisione di ingannevolezza/illiceità** del messaggio pubblicitario ovvero di **scorrettezza della pratica commerciale**, accompagnata da **diffida e sanzione pecuniaria** ed eventualmente da pubblicazione di estratto del provvedimento e/o di una dichiarazione rettificativa e/o dall'assegnazione di un termine per l'adeguamento della confezione del prodotto;
- c) **decisione di accoglimento di impegni** che li rende obbligatori per il professionista, senza accertamento dell'infrazione contestata in sede di avvio del procedimento.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova più applicazione il Regolamento di cui alla delibera del 5 giugno 2014, n. 24955 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2014).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera dell'AGCM clicca qui.](#)

4. DURC - Chiarimenti sulla verifica di regolarità contributiva delle imprese in concordato preventivo con continuazione dell'attività aziendale

Il rilascio del **DURC** è possibile anche per le imprese che, una volta presentata domanda di **concordato preventivo con continuità aziendale**, nelle more del perfezionamento della procedura di omologa, si trovano nella impossibilità di adempiere agli obblighi contributivi sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato.

A precisarlo è l'**INPS**, con il **Messaggio n. 2835 del 24 aprile 2015**, sulla base delle interpretazioni fornite in merito dal **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** con la **nota del 21 aprile 2015, Prot. 37/0006666/MA007.A001**.

Precedentemente il Ministero, con interpello n. 41/2012 del 21 dicembre 2012, aveva anche chiarito la possibilità di rilascio della regolarità contributiva per l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuazione dell'attività ex art. 186-bis della legge fallimentare qualora il piano, omologato dal Tribunale, contempli l'integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell'attivazione della procedura concorsuale e sia espressamente prevista la c.d. moratoria indicata dall'art. 186-bis, comma 2, lett. c), della legge fallimentare per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell'omologazione.

Con la nota del 21 aprile 2015 viene poi evidenziato che la pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese già integra la fattispecie prevista dall'art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007, secondo il quale la regolarità contributiva può essere attestata in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative. Ricorrendo tale ipotesi, è dunque possibile rilasciare il DURC alle imprese in concordato preventivo con continuità dell'attività aziendale ex art. 186-bis, L.F., a patto che il piano contempli l'**integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili** nonché dei relativi accessori di legge.

Tale soluzione risulta, peraltro, coerente con le finalità sottese alla procedura concorsuale in questione permettendo alle imprese di continuare la propria attività e di salvaguardare i livelli occupazionali.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera dell'AGCM clicca qui.](#)

5. AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI DI ENTI LOCALI - Deposito del bilancio entro il 1° giugno

Le **aziende speciali** e le **istituzioni degli enti locali**, che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie, in precedenza escluse, a decorrere dall'anno 2013, oltre all'obbligo di iscriversi al Registro delle Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), hanno anche l'obbligo di **depositare il bilancio di esercizio entro il 31 maggio di ciascun anno**.

Per l'anno in corso il deposito deve avvenire **entro il 1° giugno 2015** (essendo il 31 maggio 2015 domenica).

Ricordiamo che tale obbligo è stato inizialmente introdotto - a decorrere dall'anno 2013 - con l'inserimento nell'**art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del comma 5-bis**, da parte dell'art. 25, comma 2, lett. a) del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

Successivamente, l'art. 1, comma 560, della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), ha sostituito il previgente testo del comma 5-bis, dell'art. 114 del T.U.E.L., con il seguente:

"Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno".

Le istruzioni in merito ai due adempimenti pubblicitari (*iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA e deposito del bilancio*) sono state fornite dettagliatamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Circolare n. 3669/C del 15 aprile 2014, Prot. 66698**.

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo della citata circolare clicca qui.](#)

6. GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA - Dichiarazione F-Gas 2014 entro il 1° giugno

Come stabilito all'art. 16 dal D.P.R. n. 43/2012 (emanato in attuazione del Regolamento (CE) 842/2006), **entro il 31 maggio di ogni anno**, a partire dal 2013, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti **almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra** devono presentare al Ministero dell'Ambiente, tramite l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), una dichiarazione concernente la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

Ricordiamo che, **dal 1° gennaio 2015**, è in vigore il **nuovo regolamento (UE) 517/2014**, che ha abrogato il regolamento (CE) 842/2006 e che ha esteso la norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati e amplia i casi di tenuta del registro e a responsabilizzare i produttori.

Tuttavia, l'entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo non ha modificato la struttura, i criteri e i contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a **3 kg** di gas fluorurato ad effetto serra.

La dichiarazione annuale sulle emissioni di gas fluorurati registrate nel 2014 dovrà essere **trasmessa, tramite il formato elettronico**, accessibile dal sito dell'ISPRA - SINAnet (*Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale*), **entro il 1° giugno 2015** (essendo il 31 maggio 2015 domenica).

Nello stesso sito sono disponibili sia le **istruzioni per la compilazione** della dichiarazione, che l'**elenco aggiornato delle sostanze dei gas fluorurati ad effetto serra** considerati ai fini della dichiarazione FGas.

Il mancato adempimento di tale obbligo viene punito dal D.Lgs. n. 26/2013 (recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento 842/2006/CE) con una **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare l'informativa del Ministero dell'Ambiente clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del formato elettronico della dichiarazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al SINAnet e scaricare il testo delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione e le FAQ clicca qui.](#)

7. SISTRI - Fornite le indicazioni per procedere alla richiesta di cancellazione e alla riconsegna dei dispositivi - Aggiornate le guide

Sul sito del SISTRI, a decorrere dal 23 aprile 2015, è disponibile la nuova “**Sezione modalità di cancellazione**” e la modulistica per la **restituzione dei delle chiavette USB** e per la **dichiarazione di perdita del possesso dei dispositivi ai fini della cancellazione**.

Due sono le fasi descritte: la prima fase riguarda la **richiesta di cancellazione dal sistema** da parte delle aziende che dispongono di almeno un dispositivo USB o delle aziende che dispongono di veicolo dotati di Black Box e la seconda fase riguarda la **riconsegna dei dispositivi**.

Nella “**Sezione Manuale e Guide**” sono stati inoltre pubblicati gli aggiornamenti dei seguenti documenti:

- le cinque “**Guida rapide**” riguardanti: i *produttori*, i *trasportatori*, i *recuperatori smaltitori*, gli *intermediari* e la *Regione Campania*;
- i quattro documento “**Caso d'uso**” riguardanti: la *microraccolta*, la *gestione arrivi*, il *trasporto intermodale* e il *trasposto transfrontaliero*.

LINK:

[Per saperne di più accedere alla Sezione modalità di cancellazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla Sezione MANUALI e GUIDE e scaricare il testo delle nuove GUIDE aggiornate clicca qui.](#)

LINK:

[Per approfondire l'argomento dei SISTRI clicca qui.](#)

8. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Chiarimenti dal Comitato nazionale sulle attività di bonifica

Le imprese iscritte ai sensi del D.M. n. 406 del 1998 (*Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti*) nella **categoria 9** (*bonifica dei siti*) e **10** (*bonifica dei siti contenenti amianto*) **possono essere considerate iscritte nelle corrispondenti classi previste dal D.M. n. 120 del 2014** (*Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali*).

Il chiarimento arriva dal Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, tramite la **circolare n. 306/Albo/Pres del 21 aprile 2015**.

Come è noto, il D.M. 120/2014 ha rideterminato, elevandoli, gli importi dei lavori di bonifica cantierabili sui quali sono basate le classi d'iscrizione nelle categorie 9 e 10.

Al riguardo, il Comitato nazionale, considerando che i requisiti previsti per l'iscrizione nelle suddette categorie, e relative classi, non sono al momento mutati, ha ritenuto di chiarire che le imprese iscritte ai sensi del D.M. 406/98 possono essere considerate iscritte nelle corrispondenti classi previste dal D.M. 120/2014.

Con riferimento alla sola **categoria 10** (*bonifica dei siti contenenti amianto*), il Comitato Nazionale ricorda che continua ad applicarsi il D.M. 5 febbraio 2004, che stabilisce le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che le imprese devono prestare allo Stato. Resta pertanto immutata anche la garanzia di euro 15.000,00 prevista per l'iscrizione in classe E relativamente a lavori di bonifica cantierabili fino ad euro 25.000,00.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 306/2015 clicca qui.](#)

9. RAEE - A consultazione le istruzioni operative per lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati in Conto Energia

Il Gestore Servizi Energetici (GSE), in data **20 aprile 2015**, ha comunicato di aver posto in consultazione le “**Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati**”.

Il documento descrive l'iter che il Soggetto Responsabile degli impianti incentivati dovrà seguire per recuperare e smaltire i **RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) fotovoltaici** e la documentazione che dovrà essere presentata al GSE al fine di consentire la verifica degli adempimenti imposti dalla normativa.

Le Istruzioni operative illustrano, inoltre, le modalità in base alle quali il GSE stabilisce il valore della quota trattenuta dalle tariffe incentivanti e le procedure necessarie a garantire la gestione dei RAEE fotovoltaici, qualora il Soggetto Responsabile sia inadempiente e richieda l'intervento del GSE per la completa gestione dei processi legati ai RAEE fotovoltaici.

La consultazione pubblica delle Istruzioni operative mira, dunque, a strutturare in maniera efficiente e secondo le corrette tempistiche il processo, assicurando un'efficace gestione dei RAEE fotovoltaici.

Eventuali **osservazioni** e **proposte** possono essere trasmesse all'indirizzo consultazioneRAEE@gse.it entro il **22 maggio 2015**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

10. BIOMETANO - A consultazione le procedure applicative per l'incentivazione

Il Gestore Servizi Energetici (GSE), in data **23 aprile 2015**, ha comunicato di aver sottoposto a **consultazione** le "**Procedure applicative**" per l'**incentivazione del biometano**, in attuazione delle disposizioni del D.M. 5 dicembre 2013 (art. 8.2).

Il documento illustra il processo di qualifica degli impianti, valido per i tre meccanismi incentivanti (di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto) e si articola nei seguenti capitoli:

- **capitolo 1 - "Inquadramento generale"**, nel quale sono sintetizzati i principali concetti del decreto e illustrate le modalità per l'attuazione dell'art.4 del provvedimento (incentivazione del biometano utilizzato nei trasporti);

- **capitolo 2 - "La procedura di qualifica degli impianti di produzione del biometano"**, in cui sono indicati i requisiti di accesso e la documentazione funzionale allo svolgimento della qualifica e alla comunicazione della data di entrata in esercizio.

Eventuali **osservazioni** e **proposte** possono essere trasmesse all'indirizzo biometano@gse.it entro il **22 maggio 2015**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

11. IMPRESA AGRICOLA PRODUTTRICE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI - Chiarimenti dalla Corte Costituzionale sul regime fiscale

L'imprenditore agricolo che svolge l'attività connessa a quella agricola, consistente nella **produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche**, può godere del **regime fiscale più favorevole** previsto per le imprese agricole soltanto se sia **rispettata la condizione di prevalenza** prevista dall'art. 2135 del Codice civile per le attività tradizionalmente connesse in agricoltura.

Lo ha chiarito la Corte Costituzionale, con la **Sentenza n. 66 del 24 aprile 2015**.

L'art. 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 (Legge finanziaria 2006), individua tra le attività connesse anche «... *la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, ...*» e aggiunge che esse si considerano **produttive di reddito agrario**.

Il legislatore – precisa la Corte - si preoccupa di perimetrare la categoria delle attività connesse, ricorrendo al principio della «**prevalenza**» dell'attività propriamente agricola nell'economia complessiva dell'impresa. E questa condizione riguarda tutte le attività connesse, ivi compresa quella di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, anche se per quest'ultima non vi è una espressa indicazione in tal senso nel citato comma 423.

Difatti, la norma base della materia, non a caso richiamata sia da questo comma che dall'art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004, è l'art. 2135 del Codice civile. È la norma codicistica che individua in termini generali la categoria, specificando, al terzo comma, che si intendono connesse: «*le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di*

beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata ...».

Ebbene, l'attività di cui è questione è appunto da qualificarsi come «attività diretta alla fornitura di beni» e, quindi, per essa vale il requisito della «utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola».

In particolare, quello che qui viene in evidenza è **il fondo, quale «risorsa» primaria dell'impresa agricola**, che, anche quando sia utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, insieme alle eventuali superfici utili degli edifici addetti al fondo, deve comunque risultare «normalmente impiegata» nell'attività agricola.

Del resto, il requisito risulta immanente al concetto stesso di connessione ed è coerente con la ratio dell'intera normativa in materia, **volta a riconoscere un regime di favore per l'impresa agricola pur in presenza dell'esercizio di attività connesse**, purché queste ultime non snaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazione agricola.

LINK:

[Per scaricare il testo della Sentenza clicca qui.](#)

12. PERMESSO DI SOGGIORNO - Conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato - Nota del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con la **nota del 20 aprile 2015, Prot. 2062**, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla **conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato**.

In particolare, le Direzioni territoriali del lavoro dovranno valutare, per quanto di competenza, positivamente le istanze di conversione avanzate dai lavoratori stagionali al primo anno di ingresso in Italia, esclusivamente in **presenza delle seguenti condizioni**:

- 1) aver svolto un **periodo lavorativo stagionale di durata non inferiore a 3 mesi**, a prescindere dalla scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione. Tale condizione sarà verificata d'ufficio da parte della Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) tramite il riscontro, sia della comunicazione obbligatoria di assunzione, che dei relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato;
- 2) **congruità delle condizioni contrattuali** proposte dal datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in rapporto alla sua capacità economica (attraverso la verifica da parte della DTL delle informazioni contenute nel Modello Q).

LINK:

[Per scaricare il testo della nota del Ministero del Lavoro clicca qui.](#)

13. CLICLAVORO - Aperta dal Ministero del Lavoro la procedura per l'affidamento di servizi di redazione del Portale

La Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha indetto, con **Decreto Direttoriale n. 33/110 del 17 aprile 2015**, la procedura aperta per l'**affidamento di Servizi di redazione del Portale Cliclavoro**.

Oggetto specifico della gara è l'erogazione di un servizio di supporto redazionale necessario per tenere costantemente aggiornato il portale Cliclavoro.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le **ore 13.00 del 15 giugno 2015**.

Il bando è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per scaricare il testo del Bando, del Capitolato, del Disciplinare e dello Schema di contratto clicca qui.](#)

14. ACCERTAMENTI CATASTALI - Dal 1° giugno 2015 pagamenti di tributi sanzioni e interessi tramite modello F24

A decorrere **dal 1° giugno 2015**, a seguito di notifica di avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale, prodotti successivamente alla predetta data, dovrà essere utilizzato il modello F24 per il pagamento di:

- a) **tributi speciali catastali**;
- b) **sanzioni amministrative**, irrogate in attuazione delle disposizioni previste nell'ordinamento catastale;
- c) **interessi** sui tributi speciali catastali;

- d) **imposta di bollo** correlata ad adempimenti per accertamenti catastali;
- e) **recupero spese per vulture**;
- f) **spese di notifica di atti catastali**;
- g) **oneri accessori** per operazioni catastali;
- h) **altre spese** per operazioni catastali.

Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con il **Provvedimento n. 2015/41186 del 23 marzo 2015**.

Con D.M. 8 novembre 2011, il Ministero dell'Economia ha esteso le modalità di **versamento unitario** stabilite dall'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, tramite **modello F24**, al pagamento dei **tributi speciali catastali**, dei relativi accessori, interessi e sanzioni, nonché al pagamento delle somme comunque dovute per l'**inosservanza** della **normativa catastale** da riscuotersi a cura dell'Agenzia delle Entrate.

Il medesimo decreto ha altresì previsto che le modalità e i termini per l'attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sarebbero state definite con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'ex Agenzia del territorio.

A tal fine, con il citato Provvedimento n. 2015/41186 del 23 marzo 2015, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le modalità di versamento unitario di cui trattasi sono attivate per i pagamenti delle somme da riscuotersi a cura degli Uffici Provinciali - Territorio per la riscossione delle somme dovute in esito all'accertamento dell'inosservanza della normativa catastale, diverse da quelle previste dall'articolo 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010.

In particolare, **dal 1° giugno 2015**, le nuove modalità di versamento tramite modello F24 potranno essere utilizzate per il pagamento delle somme dovute a seguito di **avvisi di accertamento** per inosservanza della normativa catastale, prodotti successivamente alla predetta data.

In un'ottica di razionalizzazione dei sistemi di pagamento, il sistema del versamento unificato garantisce una **maggiore efficienza** nella gestione del sistema tributario, semplificando gli adempimenti fiscali dei contribuenti.

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

15. TFR IN BUSTA PAGA - Istruzioni operative dall'INPS

L'INPS, con la **circolare n. 82 del 23 aprile 2015**, fornisce le **istruzioni operative per la liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.)**, disposta dall'art. 1, commi dal 26 al 34, della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), sulla base delle modalità di attuazione fissate dal **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29 del 20 febbraio 2015**.

Ricordiamo che la "Legge di stabilità 2015" prevede che, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti **dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018**, i lavoratori dipendenti del settore privato - ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo - con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, possano richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui alla legge n. 297/1982, sotto forma di integrazione della retribuzione mensile.

La manifestazione di volontà - che una volta espressa è **irrevocabile fino al 30 giugno 2018** - può essere esercitata anche in caso di conferimento, con modalità tacite o esplicite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

L'integrazione richiesta viene liquidata mensilmente dal datore di lavoro in forma diretta, come quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.).

Con la presente circolare, allo scopo di favorire la corretta applicazione della liquidazione della Qu.I.R., l'INPS illustra la disciplina della materia e fornisce istruzioni in ordine alle modalità di valorizzazione degli elementi che compongono il flusso delle denunce contributive dei datori di lavoro (UniEmens).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare dell'INPS civile clicca qui.](#)

16. MOVIMPRESE - Nel I° trimestre 2015 saldo negativo di 18.685

Rallentano le cessazioni di impresa nel I trimestre 2015, ma anche le iscrizioni toccano il minimo da diversi anni. Il risultato è un **saldo negativo di -18.685** unità ma meno consistente rispetto agli anni precedenti.

Questa la dinamica del tessuto imprenditoriale che emerge dall'analisi dei dati Movimprese, relativi alla nati-mortalità delle imprese italiane tra gennaio e marzo, elaborati da InfoCamere sulla base del Registro delle imprese e diffusi da **Unioncamere**.

Nel primo trimestre dell'anno - tradizionalmente caratterizzato da un bilancio negativo tra iscrizioni e cessazioni d'impresе, a causa del concentrarsi di queste ultime sul finire dell'anno precedente - sono **nate 114.502 nuove iniziative economiche**, 872 in meno dello stesso periodo dello scorso anno, la quarta contrazione consecutiva del numero delle nuove imprese iscritte nei registri delle Camere di commercio.

Ben più sensibile però è stata la riduzione delle cessazioni di imprese esistenti (133.187 le chiusure, il valore più contenuto degli ultimi dieci anni) con il risultato che, pur chiudendo in campo negativo, il saldo del primo trimestre del 2015 (pari a -18.685 unità) segna un **miglioramento relativo rispetto allo stesso trimestre dei tre anni precedenti**.

Considerando il fatto che nel 2014 (a fronte di un saldo del primo trimestre negativo per 24.490 unità) l'anno si concluse con un bilancio positivo per 30.718 imprese, il contenimento del saldo negativo dei primi tre mesi di quest'anno lascia spazio ad aspettative moderatamente positive sul bilancio complessivo del 2015.

LINK:

[Per maggiori dettagli e per scaricare il testo del comunicato stampa di Unioncamere clicca qui.](#)

17. SICILIA - Accorpamento delle Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani

Con **decreto del 21 aprile 2015**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata "**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA E TRAPANI**", mediante **accorpamento tra le Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani**.

La nuova Camera di Commercio avrà la **sede legale in Trapani, Corso Italia, 26**, e sedi secondarie in Agrigento, P.zza Gallo, 317 e in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele, 38.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l'ultimo passaggio che mancava per chiudere l'iter di accorpamento tra i tre Enti, **deliberato in contemporanea dai tre Consigli camerali in data 15 dicembre 2014**.

Il **dott. Guido Barcellona**, attuale Segretario generale della Camera di Commercio di Caltanissetta, è **nominato Commissario ad acta**, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani".

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 23 AL 28 APRILE 2015)**

1) Legge 16 aprile 2015, n. 47: Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità. (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Delibera 1° aprile 2015: Approvazione del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie. (Delibera n. 25411). (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera dell'AGCM clicca qui.](#)

3) Istituto Nazionale di Statistica - Comunicato: Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di marzo 2015, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978,

n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

4) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 3 febbraio 2015: Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, sulla sicurezza dei giocattoli, in attuazione delle direttive della Commissione 2014/84/UE del 30 giugno 2014, 2014/79/UE del 20 giugno 2014 e 2014/81/UE del 23 giugno 2014, per quanto riguarda il nickel, le sostanze TCEP, TCPP e TDCP e il bisfenolo A. (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Decreto 20 aprile 2015: Emanazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione del contributo alle imprese editoriali, per l'anno 2014, previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 settembre 2014, a valere sul Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria. (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Autorità Nazionale Anticorruzione - Determina 8 aprile 2015: Effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato "in bianco") sulla disciplina degli appalti pubblici. (Determina n. 5). (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della determina dell'ANAC clicca qui.](#)